



04766-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Vito Di Nicola - Relatore -
Giovanni Liberati
Luca Semeraro
Giuseppe Noviello

ACR
Sent. n. 1614 sez.
UP - 18/11/2020
R.G.N. 39212/2019

motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06-05-2019 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020;

udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;

Letta la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Tivoli che aveva condannato il ricorrente, con la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa per il delitto di cui all'articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 e fuori delle ipotesi previste dall'articolo 75 stessa legge, illecitamente coltivava tre piante di marijuana. In (omissis)
(omissis).

2. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, affida il ricorso ad un unico articolato motivo con il quale deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione con riguardo all'applicazione dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Dopo aver diffusamente riportato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di coltivazione di modiche quantità di sostanze stupefacenti, il ricorrente si duole del mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, della offensività della condotta che, in assenza di indizi di spaccio, andava misurata in concreto e non solo avendo riguardo al tipo botanico coltivato. ven

Con la conseguenza che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in alcun conto la tenuità del fatto, che andava ben oltre la derubricazione dell'imputazione nella fattispecie di reato di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990, stante la sua completa inoffensività sociale, sicché il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che l'attività di coltivazione fosse sempre e comunque punibile, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'eventuale sostanza stupefacente prodotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che la motivazione è redatta in forma semplificata secondo le indicazioni di cui al Decreto del Primo Presidente 8 giugno 2016 n. 84.

Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio in forza del quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la

conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 02).

Tuttavia, hanno precisato che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, cit., Rv. 278624 - 01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto di coltivare sostanze stupefacenti, concretizzando un reato di pericolo, fosse penalmente sanzionabile a prescindere dalla destinazione all'uso personale, escludendo in radice, come fondatamente lamenta il ricorrente, che la detenzione di tre piantine, dalle quali erano ricavabili 115 dosi medie di sostanza stupefacente, potesse ritenersi compatibile con il personale consumo.

In tal modo, III la Corte territoriale ha affermato un principio disallineato rispetto al recente arresto giurisprudenziale che impone invece di considerare una serie di indici dai quali desumere - in presenza di coltivazioni cd. domestiche e, quindi, che esulano dalla condotta tipica di coltivazione ma che siano eventualmente sussumibili in quella di detenzione per fini di spaccio - l'integrazione della fattispecie incriminatrice ex articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990 o di escluderla in presenza di fattori che depongano per l'uso esclusivamente personale.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata e il giudice del rinvio dovrà stabilire, con logica e adeguata motivazione, se l'attività di coltivazione fosse, nel caso in esame, di minime dimensioni e fosse svolta in forma domestica nonché se la condotta, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante e la mancanza di ulteriori indici di inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, fosse, unitamente al quantitativo detenuto (unico dato di riferimento considerato dalla Corte d'appello come non modesto), indicativa di una destinazione o meno della sostanza stupefacente, in via esclusiva, all'uso personale del coltivatore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 18/11/2020

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

Grazia Lapalorcia

